Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 167 del 17 luglio 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Mercoledì, 17 luglio 1985** | SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 62

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. **11.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 20 e nuove norme a tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico.

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1985, n. **12.**

Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale «Bracco-Mesco/Cinque Terre/Montemarcello». Istituzione della commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale.

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1985, n. **13.**

Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1985.

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1985, n. **14.**

Interventi straordinari e urgenti a favore degli agricoltori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1985.

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1985, n. **15.**

Modifica alla legge regionale 5 marzo 1984, n. 13.

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. **11.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 20 e nuove norme a tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 13 del 27 marzo 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Oggetto della legge)

La presente legge ha per oggetto modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 nonchè nuove norme a tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico.

TITOLO I
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1980 N. 20.

Articolo 2

L'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i piani regionali, previsti dalle norme statali e regionali, in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. »

Articolo 3

L'articolo 4 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto da altre norme regionali, de funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti sono esercitate dalla Giunta regionale. »

Articolo 4

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 è sostituito dal seguente:

« Il Comitato tecnico per l'ambiente esprime parere sugli aspetti tecnici dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, degli schemi dei regolamenti e delle proposte di piani di cui all'articolo 2, nonchè su ogni altra questione tecnica inerente la materia della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti che il Presidente del Comitato ritenga di sottoporgli. »

Articolo 5

L'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 è sostituito dal seguente:

« Il Comitato tecnico per l'ambiente è composto:

a) dall'Assessore incaricato della tutela dell'ambiente, che lo presiede;

b) da due dipendenti della Regione operanti nella attività di tutela dell'ambiente aventi qualifica non inferiore a quella di dirigente, con funzioni di vicepresidente;

c) dal Provveditore regionale alle opere pubbliche;

d) dal Capo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

e) dall'Ispettore regionale dei vigili del fuoco;

f) dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo di regione;

g) da un rappresentante dell'Unione Province Italiane;

h) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia;

i) dal Presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del capoluogo della regione o da chi ne fa le veci;

j) da sette dipendenti della Regione appartenenti al massimo livello dirigenziale operanti nei seguenti servizi: produzioni agricole e valorizzazione dell'agricoltura, difesa del suolo, igiene, energia, attività produttive, strumenti urbanistici, beni ambientali e naturali, i quali possono di volta in volta farsi rappresentare;

k) da un dipendente della Regione esperto in materia giuridico-amministrativa;

l) da un esperto meteorologo;

m) da un esperto in chimica o fisica o ingegneria con particolare e comprovata competenza sui meccanismi di diffusione degli inquinanti in atmosfera;

n) da due esperti in ingegneria chimica o chimica industriale con particolare e comprovata competenza, sugli impianti di abbattimento dei fumi;

o) da due esperti in chimica o chimica industriale con particolare e comprovata competenza sull'inquinamento atmosferico;

p) da un esperto in fisica con particolare e comprovata competenza sull'inquinamento da rumore;

q) da un esperto in igiene con particolare e comprovata competenza sull'inquinamento da rumore;

r) da un esperto in igiene con particolare e comprovata competenza sugli effetti dell'inquinamento;

s) da un esperto in geologia applicata con particolare e comprovata competenza sui sistemi di smaltimento dei rifiuti sul suolo;

t) da un esperto in ingegneria chimica o chimica industriale con particolare e comprovata competenza sugli impianti di depurazione e trattamento delle acque;

u) da un esperto in ingegneria idraulica con particolare e comprovata competenza sugli impianti di acquedotto e fognatura;

v) da un esperto in ingegneria con particolare e comprovata competenza nel campo sanitario e sugli impianti di smaltimento dei rifiuti;

w) da un esperto in biologia con particolare e comprovata competenza sugli effetti dell'inquinamento;

x) da un esperto in geologia o agraria o scienze naturali o scienze forestali con particolare e comprovata competenza in pedologia.

I componenti di cui alle lettere b), j), k) sono individuati dal Presidente della Giunta regionale.

I componenti di cui alle lettere da l) a x) sono eletti dal Consiglio regionale.

Le funzioni di relatore per ciascun affare da esaminare sono svolte da un componente del Comitato esperto nella materia da trattare, indicato dal Presidente, e da un dipendente della Regione operante nell'attività di tutela dell'ambiente.

La segreteria del Comitato è affidata ad un dipendente della Regione operante nell'attività di tutela dell'ambiente, individuato dal Presidente della Giunta regionale, che ne indica anche i sostituiti. »

Articolo 6

L'articolo 8 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 è sostituito dal seguente:

« La sezione del Comitato tecnico per l'ambiente competente per l'inquinamento atmosferico è composta dal Presidente del Comitato, da uno dei membri di cui alla lettera b) e dai membri di cui alle lettere l), m), n), o), r) dell'articolo 6.

La sezione del Comitato tecnico per l'ambiente competente per l'inquinamento acustico è composta dal Presidente del Comitato, da uno dei membri di cui alla lettera b) e dai membri di cui alle lettere p), q), r) dell'articolo 6.

La sezione del Comitato tecnico per l'ambiente competente per l'inquinamento delle acque è composta dal Presidente del Comitato, da uno dei membri di cui alla lettera b) e dai membri di cui alle lettere r), t), u), w) dell'articolo 6.

La sezione del Comitato tecnico per l'ambiente competente per l'inquinamento del suolo è composta dal Presidente del Comitato, da uno dei membri di cui alla lettera b) e dai membri di cui alle lettere r), s), t), v), x) dell'articolo 6.

I membri di cui alle lettere da c) a k) dell'articolo 6 integrano le sezioni ogniqualvolta il Presidente lo disponga per la specificità degli argomenti da trattarsi.

Alle sedute delle sezioni partecipano il responsabile del servizio di igiene pubblica e dell'ambiente dell'Unità sanitaria locale e il responsabile del presidio multizonale di prevenzione competenti per territorio in relazione agli affari da trattare.

Alle sedute della sezione competente per l'inquinamento atmosferico partecipa il responsabile del servizio di rilevamento della provincia competente per territorio in relazione agli affari da trattare.

Alle sedute della sezione competente per l'inquinamento acustico partecipa il responsabile

del laboratorio fisico del presidio multizonale di prevenzione competente per territorio in relazione agli affari da trattare.

Alle sedute delle sezioni competenti per l'inquinamento delle acque e del suolo partecipano il responsabile del laboratorio chimico e il responsabile del laboratorio medico biotossicologico del presidio multizonale di prevenzione competente per territorio in relazione agli affari da trattare.

Il Presidente può chiamare a partecipare ai lavori di ciascuna sezione uno o più membri appartenenti ad altre sezioni in considerazione degli aspetti particolari degli affari all'ordine del giorno.

I membri di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo esprimono voto consultivo. »

Articolo 7

L'articolo 9 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 è sostituito dal seguente:

« Il Comitato tecnico per l'ambiente è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il Comitato dura in carica cinque anni: i componenti di cui alle lettere da a) a k) del primo comma dell'articolo 6 decadono anche prima di detto termine quando cessano dall'incarico o dall'appartenenza all'amministrazione o ai settori indicati alle stesse lettere.

Il Presidente della Giunta regionale assegna alle sezioni i componenti di cui alla lettera b) dell'articolo 6. »

Articolo 8

L'articolo 10 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 è sostituito dal seguente:

« Le sedute del Comitato tecnico per l'ambiente e di ciascuna sezione sono valide con la presenza almeno della maggioranza dei rispettivi componenti.

Per le sedute delle singole sezioni, al fine del computo della maggioranza di cui al primo comma, non si tiene conto del presidente nella determinazione della composizione delle sezioni stesse.

I pareri sono adottati a maggioranza dai due terzi dei componenti presenti aventi diritto al voto. »

Articolo 9

L'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 è sostituito dal seguente:

« Ai componenti del Comitato tecnico per l'ambiente e delle sezioni, non dipendenti regionali, sono corrisposti per ogni giorno di seduta o di sopralluogo, i gettoni e le indennità previsti dalle vigenti leggi regionali.

Ai dipendenti regionali si applicano le disposizioni vigenti in materia. »

TITOLO II

DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10

(Campo di applicazione)

Le disposizioni del presente titolo hanno per oggetto la disciplina delle emissioni in atmosfera di fumi, gas e polveri atti a provocare alterazioni alla qualità dell'aria, con esclusione delle emissioni accidentali o occasionali non derivanti dal normale esercizio di cicli di lavorazione e di quelle prodotte da natanti, da aeromobili, da veicoli e da impianti termici destinati al riscaldamento dei locali, salvo quanto previsto dall'articolo 16, primo comma, lettere c) e d).

Articolo 11

(Autorizzazioni)

Tutte le emissioni di cui al precedente articolo devono essere autorizzate ed essere contenute entro i limiti per esse stabiliti nell'autorizzazione.

Prima del rilascio dell'autorizzazione definitiva è rilasciata un'autorizzazione provvisoria ai fini della verifica dell'efficacia, tramite collaudo, degli impianti e degli interventi per il contenimento delle emissioni.

Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche in caso di opere od interventi che determinino variazioni alle emissioni o alle immissioni.

Nel caso di superamento dei limiti di cui al primo comma, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 32, l'autorizzazione definitiva viene sospesa o integrata con prescrizioni temporanee straordinarie atte ad assicurare l'immediato rientro delle emissioni entro i limiti stessi.

Il provvedimento di sospensione o di integrazione dell'autorizzazione deve indicare le condizioni a cui è subordinato il ripristino di validità della autorizzazione definitiva.

Nel caso di reiterati superamenti dei limiti che dimostrino che gli impianti e gli interventi non sono in grado di assicurare il prescritto contenimento delle emissioni, l'autorizzazione è revocata.

Articolo 12

(Caratteristiche degli impianti e degli interventi per il contenimento delle emissioni)

Gli impianti e gli interventi necessari per il contenimento delle emissioni devono essere progettati e realizzati contemporaneamente agli impianti produttivi delle emissioni stesse ed avere caratteristiche idonee:

a) ad operare in base a principi tecnologici di funzionamento specifici in relazione alle caratteristiche chimiche e fisiche degli inquinanti da trattare;

b) a contenere le emissioni entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, tenuto conto della realizzabilità pratica degli stessi impianti ed interventi nelle condizioni specifiche di impiego, ed a favorire la dispersione delle emissioni in tutte le condizioni di funzionamento degli impianti a servizio dei quali essi sono realizzati.

I condotti di adduzione e scarico dei sistemi di contenimento devono essere progettati in modo da consentire il prelievo analitico.

Articolo 13

(Competenze del Consiglio regionale)

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con propria deliberazione:

a) emana direttive alle Province per il contenimento delle emissioni di ogni settore omogeneo di attività;

b) determina il termine di tempo entro il quale i titolari delle attività comportanti emissioni non disciplinate dalla legge regionale 24 marzo 1980 n. 20, ma rientranti nei settori omogenei per i quali sono state emanate le direttive di cui al presente articolo, devono ad esse adeguarsi;

c) determina il termine di tempo entro il quale i titolari delle attività per le quali fossero stati precedentemente disposti limiti alle emissioni più elevati di quelli previsti dalle direttive di cui al presente articolo, devono ad esse adeguarsi.

Articolo 14

(Contenuto delle direttive)

Le direttive alle Province di cui all'articolo 13 stabiliscono, in base alla tecnologia impiegata nel settore di attività, gli interventi e gli impianti, con l'indicazione del loro grado minimo di efficienza, accettabili per il contenimento delle emissioni, nonchè gli intervalli entro i quali devono essere contenuti i limiti, da prescrivere nelle autorizzazioni, alle emissioni di punta ed alle emissioni medie, tenendo conto della potenzialità degli impianti produttori di emissioni.

Esse indicano anche:

a) la frequenza e le modalità delle operazioni di manutenzione necessarie per garantire l'efficienza degli impianti di contenimento delle emissioni;

b) le informazioni sui cicli tecnologici necessarie per la caratterizzazione delle emissioni, che devono essere fornite dai titolari degli insediamenti;

c) le modalità del collaudo degli impianti;

d) il tempo massimo entro il quale deve essere fermata l'attività nel caso di interruzione dell'esercizio degli impianti di contenimento delle emissioni;

e) la frequenza dei controlli periodici;

f) i metodi più idonei di analisi delle emissioni, ove essi non siano fissati con norme dello Stato, con l'indicazione dell'errore tollerabile.

Articolo 15

(Competenze della Giunta regionale)

La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico per l'ambiente:

a) formula le proposte di direttive alle Province di cui all'articolo 13, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei settori di attività oggetto delle direttive stesse;

b) autorizza le emissioni non ancora disciplinate dalle direttive di cui all'articolo 13, quelle che vengono prodotte nelle zone delimitate ai sensi della successiva lettera c) nonchè quelle che, a causa della peculiarità, della complessità e dell'entità delle lavorazioni che ad esse danno origine, non siano agevolmente disciplinabili con le direttive stesse;

c) delimita le zone nelle quali sono necessari interventi speciali a causa del superamento o del rischio del superamento, degli standard di qualità dell'aria fissati a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, o dei vigenti limiti di immissione stabiliti dall'articolo 8 del d.P.R. 15 aprile 1971 n. 322;

d) formula le proposte per il piano degli interventi speciali che devono essere adottati per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria nelle zone delimitate secondo la precedente lettera c), sentiti gli enti e i soggetti tenuti all'esecuzione degli interventi medesimi, nonchè il Comitato tecnico per l'ambiente opportunamente integrato da un esperto in materia urbanistica e pianificazione territoriale, nominato dal Presidente della Giunta regionale.

La Giunta regionale provvede altresì alla direzione del sistema di prevenzione e controllo delle emissioni, delle immissioni e del rispetto degli standard di qualità dell'aria.

Articolo 16

(Piano di interventi speciali)

Nell'ambito del piano di interventi speciali, di cui alla lettera d) del precedente articolo 15, il Consiglio regionale può imporre:

a) il divieto di attivare nuove emissioni e di aumentare quelle esistenti;

b) la riduzione dei limiti fissati nelle autorizzazioni già concesse;

c) i tipi di combustibili utilizzabili per impianti termici destinati al riscaldamento dei locali o l'introduzione di sistemi di riscaldamento non inquinanti che utilizzino energie alternative;

d) la limitazione alla circolazione dei veicoli.

Le prescrizioni del piano sono individuate sulla base di specifici studi contenenti la indicazione della provenienza degli inquinanti e la specificazione degli interventi che consentano la loro riduzione, tenuto conto della valutazione dei costi e benefici degli interventi e della necessità di un'equa ripartizione degli oneri.

Le prescrizioni del piano devono essere attuate entro i termini di tempo definiti nel piano stesso.

Articolo 17

(Competenze del Presidente della Giunta regionale)

Il Presidente della Giunta regionale:

a) autorizza a svolgere i compiti tecnici inerenti al controllo delle emissioni ed al rispetto degli standard di qualità dell'aria gli enti, gli istituti, i laboratori e le altre strutture di ricerca o di analisi, ove essi non siano già stati autorizzati dal Ministero della sanità, dei quali la Provincia può avvalersi per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 24;

b) può ordinare la fermata temporanea dell'attività qualora, nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella autorizzazione o di effettuazione di emissioni non autorizzate, possano derivare gravi danni all'ambiente.

Articolo 18

(Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni)

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15, lettera b), le autorizzazioni provvisorie e definitive sono rilasciate dalla Provincia sulla base di quanto indicato dalle direttive di cui all'articolo 13.

Articolo 19

(Contenuto delle autorizzazioni provvisorie)

Le autorizzazioni provvisorie devono contenere:

a) il giudizio di idoneità degli impianti e degli interventi necessari per il contenimento delle emissioni;

b) le modalità per il collaudo degli impianti e per la verifica dell'efficacia degli interventi proposti per il contenimento delle emissioni;

c) la durata dell'esercizio provvisorio dell'attività, che deve essere congrua in relazione alle caratteristiche specifiche degli impianti e degli interventi e comprendere il tempo necessario per l'effettuazione del collaudo;

d) i limiti massimi delle emissioni durante l'esercizio provvisorio, nonchè la tolleranza derivante dall'errore connesso con l'esecuzione del campionamento e dell'analisi. Tale tolleranza, fino alla fissazione dei metodi di analisi da parte dello Stato o del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, lettera f), non può superare il cinque per cento.

Articolo 20

(Contenuto delle autorizzazioni definitive)

Le autorizzazioni definitive devono contenere:

a) il giudizio circa la rispondenza degli impianti e degli interventi necessari per il contenimento delle emissioni ai requisiti indicati nell'autorizzazione provvisoria;

b) il limite di concentrazione degli inquinanti, espresso in massa su volume di aria secca, entro il quale devono essere contenute le emissioni di punta. Al valore del limite deve essere associata la tolleranza derivante dall'errore connesso con l'esecuzione del campionamento e dell'analisi;

c) il limite di quantità degli inquinanti, espresso in massa su tempo, entro il quale deve essere contenuto il valore medio delle singole emissioni o delle emissioni complessive dell'insediamento. Al valore del limite deve essere associata la tolleranza derivante dalla totalità degli errori connessi con l'esecuzione dei campionamenti e delle analisi necessarie per determinare il valore medio delle emissioni;

d) la frequenza e le modalità delle operazioni di manutenzione degli impianti per il contenimento delle emissioni;

e) il contenuto e la periodicità delle dichiarazioni delle emissioni, che il titolare dell'autorizzazione è tenuto a trasmettere alla Provincia;

f) eventuali limiti di soglia di immissioni al di sopra dei quali il titolare dell'autorizzazione deve mettere in atto interventi per la riduzione delle emissioni;

g) il tempo massimo entro il quale deve essere fermata l'attività nel caso di interruzione del funzionamento degli impianti per il contenimento delle emissioni;

h) l'eventuale obbligo di dotarsi di impianti di riserva per il contenimento delle emissioni nei casi in cui il tipo di lavorazione non consenta la fermata del ciclo tecnologico entro il tempo massimo definito alla precedente lettera g), o non siano possibili interventi sulle condizioni di funzionamento dell'impianto produttore di emissioni tali da assicurare il rispetto dei limiti fissati ai sensi delle precedenti lettere b), c) e f), per tutto il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di contenimento.

Le tolleranze di cui alle lettere b) e c) del primo comma, fino alla fissazione dei metodi di analisi da parte dello Stato o del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, lettera f), non possono superare il cinque per cento.

Articolo 21

(Domanda di autorizzazione provvisoria e termine per il suo rilascio)

Coloro che intendono realizzare impianti che diano luogo alle emissioni di cui all'articolo 10 devono presentare all'autorità competente domanda di autorizzazione provvisoria all'emissione inviandone copia al Comune interessato per territorio, il quale entro trenta giorni esprime il proprio motivato parere rispettivamente alla Regione o alla Provincia.

Nel caso di attività per le quali siano state emanate le direttive di cui all'articolo 13, la domanda deve essere corredata dalla documentazione tecnica richiesta dalle stesse.

Negli altri casi la domanda deve essere accompagnata dalla documentazione tecnica contenente gli elementi indicati nell'allegato 1 della presente legge.

Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'autorità competente rilascia l'autorizzazione o la nega notificando al richiedente le motivazioni del diniego ed indicando i requisiti che gli impianti e gli interventi per il contenimento delle emissioni devono possedere ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria.

Qualora la documentazione fornita non sia sufficiente alla formulazione del giudizio, l'autorità competente può richiedere i necessari atti integrativi, dalla presentazione dei quali decorre il termine di cui al comma precedente.

Su motivata richiesta dell'interessato, l'autorità competente può congruamente prorogare l'autorizzazione provvisoria modificando, se del caso, le prescrizioni in essa contenute.

Articolo 22

(Domanda di autorizzazione definitiva e termine per il suo rilascio)

Il titolare dell'autorizzazione provvisoria, entro il termine da essa previsto o prorogato ai sensi dell'articolo 21, deve inoltrare domanda per il rilascio dell'autorizzazione definitiva comunicando i risultati del collaudo eseguito.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente rilascia o nega l'autorizzazione definitiva sulla base delle risultanze del collaudo.

L'autorizzazione provvisoria decade nel caso della mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al primo comma, e in caso di diniego dell'autorizzazione definitiva.

Qualora la documentazione fornita non sia sufficiente alla formulazione del giudizio, l'autorità competente può richiedere atti integrativi fissando un congruo termine per la loro presentazione, trascorso inutilmente il quale l'autorizzazione provvisoria decade.

Con la richiesta di atti integrativi, l'autorità competente può, se del caso, modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione provvisoria.

Articolo 23

(Interruzione del funzionamento e manutenzione per il contenimento delle emissioni)

Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti per il contenimento delle emissioni, qualora non esistano equivalenti impianti di riserva, deve comportare la fermata del ciclo tecnologico ad essi collegato entro il termine indicato nell'autorizzazione.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare immediatamente alla Provincia, per lo svolgimento delle funzioni di controllo, le interruzioni nell'esercizio degli impianti di contenimento, dovute a ragioni diverse dalla effettuazione delle operazioni di manutenzione. Copia della comunicazione è inviata al Comune.

Ogni variazione che il titolare dell'autorizzazione intenda apportare alle frequenze ed alle modalità della manutenzione previste nell'autorizzazione medesima deve essere autorizzata dalla Provincia.

Articolo 24

(Esercizio del controllo da parte della Provincia)

La Provincia competente per territorio è preposta alla vigilanza sulle attività che producono emissioni, al controllo delle emissioni stesse, delle immissioni e del rispetto degli standard di qualità dell'aria.

Per l'esercizio della vigilanza e del controllo, la Provincia può effettuare in qualunque momento, presso gli insediamenti aventi emissioni, sopralluoghi e prelevamenti di campioni atti alla determinazione qualitativa e quantitativa degli inquinanti prima e dopo il trattamento mediante gli impianti di contenimento.

Il titolare dell'insediamento presso il quale vengono effettuati i sopralluoghi deve adoperarsi affinchè siano forniti tutti i dati relativi al funzionamento degli impianti di contenimento delle emissioni e siano facilitate le operazioni di controllo e prelevamento di campioni.

Il titolare dell'insediamento ha la facoltà di far presenziare un proprio consulente tecnico alle operazioni di analisi successive al prelevamento.

Qualora dagli accertamenti svolti risulti che, nonostante il rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenuti nelle autorizzazioni, siano stati superati o sussista il rischio che vengano superati gli standard di qualità dell'aria o i vigenti limiti di immissioni stabiliti dall'articolo 8 del d.P.R. 15 aprile 1971 n. 322, la Provincia trasmette alla Giunta regionale le risultanze dei controlli compiuti, per gli adempimenti previsti alle lettere c) e d) dell'articolo 15.

Qualora dagli accertamenti svolti risulti la non conformità ai limiti e alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o la effettuazione di emissioni non autorizzate, e sussista la possibilità di gravi danni all'ambiente, la Provincia, oltre ad adottare i provvedimenti di sua competenza, trasmette le risultanze degli accertamenti compiuti al Presidente della Giunta regionale, per l'adozione dei provvedimenti indicati alla lettera b) dell'articolo 17.

Articolo 25

(Servizio di rilevamento)

Ciascuna Provincia, per lo svolgimento dei compiti tecnici inerenti le funzioni indicate al primo comma dell'articolo precedente, istituisce il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

A tal fine ciascuna Provincia si avvale dell'opera dei presidi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e alla legge regionale 11 giugno 1984 n. 30. Ciascuna Provincia può avvalersi di enti, istituti, laboratori e altre strutture di ricerca o analisi autorizzati ai sensi dell'articolo 17, della presente legge, qualora siano richieste prestazioni che non rientrino nelle competenze sanitarie proprie dei predetti presidi multizonali o che, per la specificità delle analisi, per l'urgenza o per l'estensione degli interventi richiesti non possano essere svolte dai presidi multizonali stessi.

Il responsabile del servizio di rilevamento della Provincia definisce le tecniche e le modalità inerenti alle analisi delle emissioni e delle immissioni nei casi in cui tali tecniche e modalità non siano già state fissate dallo Stato o dalle direttive di cui all'articolo 13, e comunica i risultati dei rilevamenti alle autorità competenti per il controllo e per il rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 26

(Catasto delle emissioni e relazioni annuali)

La Provincia, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede all'istituzione del catasto di tutte le emissioni.

Il catasto dovrà essere aggiornato con periodicità non superiore a cinque anni.

Copia del catasto è inviata al Presidente della Giunta regionale.

La Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, invia al Presidente della Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 13, nonchè sui controlli svolti nell'anno solare precedente, precisando altresì da chi essi sono stati effettuati.

Articolo 27

(Dichiarazione periodica delle emissioni a cura del titolare)

Il titolare delle emissioni autorizzate ai sensi del precedente articolo 20, deve trasmettere alla Provincia una dichiarazione delle proprie emissioni, con la periodicità indicata nell'autorizzazione, unendovi la documentazione in essa prevista.

Nel caso in cui sia richiesta una certificazione analitica, le analisi devono essere effettuate con la periodicità prescritta nell'autorizzazione e conformemente a quanto indicato nell'allegato 2 della presente legge.

In ogni caso, qualora le emissioni derivino esclusivamente da impianti termici di potenzialità non superiore a 500.000 (cinquecentomila) Kcal/h, inseriti in cicli industriali, la dichiarazione consisterà in una relazione contenente le caratteristiche del combustibile usato e la quantità dello stesso consumata nell'arco di un anno.

CAPO II

DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 28

(Autorizzazioni già concesse od in corso)

Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi del d.P.R. 15 aprile 1971 n. 322 e della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20, mantengono la loro validità agli effetti della presente legge fino all'espletamento della procedura di cui al successivo articolo 29 nei casi in esso previsti.

I Comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Provincia copia delle autorizzazioni di cui al comma precedente e la documentazione relativa.

Per le attività per le quali sia in corso la procedura di autorizzazione ai sensi del d.P.R. 15 aprile 1971 n. 322 e della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20, i Comuni, qualora non lo abbiano già fatto, trasmettono alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la domanda di autorizzazione e la documentazione relativa.

Articolo 29

(Adeguamento delle emissioni già in essere alle direttive di cui all'articolo 13)

Entro sessanta giorni dalla emanazione delle direttive di cui all'articolo 13, la Provincia segnala ai titolari delle attività già in essere, per le quali erano stati precedentemente fissati limiti alle emissioni più elevati di quelli indicati nelle stesse direttive, la necessità dell'adeguamento delle loro emissioni e fissa il termine entro il quale deve essere presentato il progetto relativo.

Entro novanta giorni dalla presentazione del progetto, la Provincia esprime il giudizio di idoneità degli impianti e degli interventi proposti per la riduzione delle emissioni ai nuovi limiti, o indica le modifiche da apportarvi, e definisce le modalità del collaudo.

L'autorizzazione definitiva è rilasciata dopo l'esito favorevole del collaudo.

In ogni caso l'adeguamento ai nuovi limiti deve avvenire entro il termine fissato dal Consiglio regionale ai sensi della lettera c) del predetto articolo 13, alla scadenza del quale le autorizzazioni già concesse decadono perdendo la validità ad essa attribuita dall'articolo 28, primo comma.

Articolo 30

(Attività non precedentemente disciplinate)

Entro sei mesi dalla emanazione delle direttive di cui all'articolo 13, i titolari delle attività già in essere, rientranti nelle medesime direttive e precedentemente non sottoposte alla disciplina della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20, devono presentare alla Provincia domanda di autorizzazione all'emissione, corredata della documentazione prevista dall'articolo 21, secondo comma.

Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, la Provincia esprime il giudizio di idoneità degli impianti e degli interventi proposti per il contenimento delle emissioni o indica le modifiche da apportarvi e definisce le modalità del collaudo.

L'autorizzazione definitiva è rilasciata dopo l'esito favorevole del collaudo.

In ogni caso l'adeguamento alle direttive deve avvenire entro il termine fissato dal Consiglio regionale ai sensi della lettera b) del predetto articolo 13, dal quale decorre l'obbligo per il titolare dell'emissione di essere munito di autorizzazione agli effetti dell'articolo 11.

Articolo 31

(Attività precedentemente disciplinate e non autorizzate)

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari degli insediamenti aventi emissioni non autorizzate, ancorchè sottoposte alla disciplina della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 e non ricadenti nelle ipotesi previste dall'articolo 28, devono presentare domanda di autorizzazione alla Giunta regionale, contenente la denuncia delle proprie emissioni, accompagnata dalla documentazione tecnica indicata nell'allegato 1 della presente legge.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la Giunta regionale rilascia l'autorizzazione definitiva alle emissioni o prescrive la realizzazione o le modifiche degli impianti di contenimento delle emissioni ed il termine entro il quale devono essere presentati la domanda di autorizzazione ed il progetto degli impianti, stabilendo anche i limiti delle emissioni nel periodo di prosecuzione dell'esercizio.

Dalla presentazione della domanda e del progetto, decorrono i termini e le procedure previsti dall'articolo 21, terzo, quarto e quinto comma e dall'articolo 22.

CAPO III

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Articolo 32

(Sanzioni e norme relative)

La inosservanza delle disposizioni della presente legge, di seguito indicate, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1) da lire 200.000 a lire 600.000:

a) per il mancato rispetto delle limitazioni nell'uso dei combustibili per impianti termici destinati al riscaldamento dei locali nelle zone previste dal piano di interventi speciali, ai sensi dell'articolo 16;

b) per la mancata comunicazione dell'interruzione dell'esercizio degli impianti di contenimento delle emissioni, nei casi previsti dall'articolo 23, secondo comma;

c) per la mancata trasmissione della dichiarazione delle emissioni entro il termine previsto dall'articolo 27, primo comma;

d) per la mancata presentazione del progetto previsto dall'articolo 29, primo comma;

e) per la mancata presentazione della domanda prevista dall'articolo 30, primo comma;

2) da lire 500.000 a lire 2.000.000:

a) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di interventi speciali ai sensi dell'articolo 16, ove la inosservanza non comporti altre sanzioni specificamente previste nel presente articolo;

b) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella autorizzazione circa la frequenza e le modalità delle operazioni di manutenzione, ai sensi dell'articolo 20, lettera d);

c) per il mancato rispetto dell'obbligo di dotarsi di impianti di riserva per il contenimento delle emissioni, nei casi previsti dall'articolo 20, lettera h);

d) per il mancato rispetto dell'obbligo di fermata del ciclo tecnologico entro il termine indicato nell'autorizzazione, nel caso di interruzione nell'esercizio degli impianti di contenimento delle emissioni, ai sensi dell'articolo 23, primo comma;

e) per il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 27, secondo comma;

3) da lire 700.000 a lire 3.000.000:

a) per il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 24, terzo comma;

4) da lire 3.000.000 a lire 20.000.000:

a) per l'attivazione e l'esercizio di emissione non autorizzata ai sensi dell'articolo 11 con esclusione dei casi previsti dall'articolo 31, primo comma, limitatamente alla durata in esso indicata;

b) per il mancato rispetto dei limiti previsti dall'articolo 19, lettera d) e dall'articolo 20, lettera b) e lettera c) o ridotti ai sensi dell'articolo 16, primo comma;

c) per il mancato rispetto delle prescrizioni integrative previste dall'articolo 11, quarto comma, o di quelle contenute nella autorizzazione, circa la messa in opera di interventi per la riduzione delle emissioni nel caso del superamento dei valori di soglia, ai sensi dell'articolo 20, lettera f);

d) per la mancata presentazione della domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 31, primo comma;

e) per la mancata presentazione della domanda e del progetto previsti dall'articolo 31, secondo comma;

f) per il mancato rispetto dei limiti previsti dall'articolo 31, secondo comma.

Salvo quanto previsto dal comma successivo all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni ed alle funzioni conseguenti al mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, provvede la Provincia ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui al punto 1) lettera a) del primo comma provvedono i competenti organi del Comune territorialmente competente; alle funzioni conseguenti al mancato pagamento della sanzione in misura ridotta provvede il Sindaco.

Nel caso previsto nel comma precedente i proventi delle sanzioni sono devoluti al Comune territorialmente competente. In tutti gli altri casi sono devoluti alla Provincia territorialmente competente. I proventi devono essere utilizzati per lo svolgimento di attività connesse alla tutela dell'ambiente.

Gli enti locali presentano annualmente alla Giunta regionale una relazione indicante la somma complessiva introitata ai sensi del presente articolo ed i relativi impieghi.

TITOLO III

NORME FINALI

Articolo 33

(Funzionamento del Comitato tecnico per l'ambiente in regime transitorio)

Fino a che il Comitato tecnico per l'ambiente e le sezioni non siano integrati secondo la composizione prevista negli articoli 6 e 8 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20, così come modificati dalla presente legge, il Comitato stesso e le sezioni continuano a esercitare le proprie funzioni nell'attuale composizione.

Articolo 34

(Abrogazione di norme)

Sono abrogati gli articoli 3, 5 ultimo comma, 13, 15 primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 16, 17, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 e le norme incompatibili con la presente legge.

Articolo 35

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1984 n. 30)

Le autorizzazioni di cui alla presente legge con le relative prescrizioni devono essere comunicate al Sindaco del Comune territorialmente competente.

Qualora il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, stabilisca prescrizioni specifiche sotto l'aspetto igienico-sanitario in aggiunta a quelle stabilite nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge, ne deve dare tempestiva comunicazione alla Regione o alla Provincia secondo le rispettive competenze.

All'articolo 2, lettera i) della legge regionale 11 giugno 1984 n. 30 sono soppresse le parole da « Nel dettare » a « comunicazione alla Giunta regionale ».

Articolo 36

(Manutenzione ed affidamento in uso della rete di rilevamento)

La Giunta regionale provvede alla manutenzione delle reti di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria sul territorio regionale e della centrale regionale di raccolta ed elaborazione dei dati, realizzate ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20.

La Giunta regionale è autorizzata ad affidare in uso alle Province competenti per territorio le reti di rilevamento nonchè la centrale regionale di cui al comma precedente.

Articolo 37

(Pubblicità dei dati di qualità dell'aria)

I dati di qualità dell'aria nel territorio regionale disponibili presso la Regione, le Province ed i Comuni sono pubblici.

Le modalità per l'accesso ad essi sono definite con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 38

(Relazione annuale)

Al fine di valutare l'attuazione sull'intero territorio regionale delle norme di cui alla presente legge e allo scopo di verificare le esperienze tecniche e gestionali dei diversi enti deputati alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato applicativo della legge sottolineando i principali problemi emersi nel corso dell'anno.

Articolo 39

(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto al primo comma dell'articolo 36 si provvede mediante prelevamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9000 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 2131 « Spese per la manutenzione delle reti di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria sul territorio e della centrale di raccolta ed elaborazione dati » con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 12 marzo 1985

MAGNANI

ALLEGATO 1

(art. 21)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA

1) descrizione del ciclo tecnologico con l'indicazione quantitativa delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;

2) schema a blocchi che indichi la successione delle fasi del ciclo tecnologico dell'attività e per ogni fase specifichi i prodotti in ingresso ed in uscita ed i tempi necessari per interrompere l'esercizio delle diverse fasi;

3) descrizione particolareggiata delle fasi del ciclo tecnologico che danno origine ad emissioni in atmosfera;

4) studi compiuti per l'individuazione degli interventi o degli impianti di abbattimento delle emissioni, nonchè sulla diffusione degli inquinanti;

5) descrizione degli interventi o degli impianti di abbattimento con allegati disegni quotati completi delle sezioni significative e dati relativi al dimensionamento dei sistemi stessi;

6) prestazioni degli interventi o degli impianti di abbattimento nelle diverse condizioni di funzionamento degli stessi e degli impianti cui sono collegati (portata in volume, portata in peso di inquinante, concentrazione dei diversi inquinanti, efficienza di abbattimento) e studi compiuti per la definizione delle prestazioni degli stessi interventi o impianti di abbattimento;

7) descrizione delle operazioni di manutenzione che determinano il mantenimento di ef-

ficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento con l'indicazione della durata di tali operazioni e della loro frequenza;

8) individuazione della posizione dei fori di prelievo previsti per le determinazioni analitiche qualora gli stessi non corrispondano a quelli dell'allegato 1 e i motivi che hanno determinato la diversa scelta.

ALLEGATO 2

(art. 27)

Controlli analitici periodici delle emissioni.

1) La misura di concentrazione deve essere sempre accompagnata dalla misura di portata in volume;

2) i risultati delle misure debbono essere indicati in un certificato di analisi debitamente firmato dal quale risulti:

   a) la data del prelievo;

   b) il regime di funzionamento dell'impianto industriale;

   c) la descrizione del metodo di prelevamento ed analisi impiegato e nel caso di metodi non adottati dal Servizio di rilevamento, la percentuale di errore complessivo proprio del metodo;

3) il certificato di analisi dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del titolare dell'impianto da cui risulti la data di effettuazione dell'ultima operazione di manutenzione dell'impianto di abbattimento;

4) i controlli debbono essere effettuati ad una distanza di tempo dall'ultima manutenzione dell'impianto di abbattimento non inferiore a metà di quella prevista tra una operazione di manutenzione e l'altra;

5) i controlli debbono essere effettuati con gli impianti che danno luogo alle emissioni al normale regime di funzionamento e comunque a non meno dei due terzi della potenzialità massima.

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1985, n. **12.**

Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale «Bracco-Mesco/Cinque Terre/Montemarcello». Istituzione della commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 13 del 27 marzo 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DELLE « AREE PROTETTE » E DELLE « AREE CORNICE »

Articolo 1

(Individuazione del sistema)

In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 e successive modificazioni e integrazioni è individuato il sistema di aree di interesse naturalistico e ambientale denominato « Bracco Mesco/Cinque Terre/Montemarcello », comprendente le aree delimitate dal piano del sistema di cui all'articolo 6 e ricadente nei territori dei comuni di Ameglia, Arcola, Bonassola, Carro, Carrodano, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Deiva Marina, Framura, La Spezia, Lerici, Levanto, Moneglia, Monterosso, Portovenere, Riomaggiore, Sestri Levante, Vernazza.

Articolo 2

(Finalità del sistema)

L'individuazione del sistema e volta in particolare a:

a) garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale, dei valori storico-culturali e paesaggistici del territorio interessato;

b) promuovere la conoscenza e la fruizione pubblica e sociale dei beni ambientali e culturali in forme compatibili con la loro tutela, per contribuire a migliorare la qualità della vita della collettività e a diffondere modelli di impiego del tempo libero improntati ad un equilibrato rapporto con l'ambiente naturale e antropico;

c) concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali promuovendo e favorendo, in armonia con i piani e con i programmi di sviluppo inerenti le zone interessate e nel rispetto delle stesse risorse ambientali e territoriali, iniziative agricole, turistiche, artigianali nonchè di miglioramento dell'assetto del suolo e del livello dei servizi.

Articolo 3

(Suddivisione del sistema)

Il sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale del Bracco-Mesco/Cinque Terre/ Montemarcello è suddiviso in « Aree Protette » ed in « Aree Cornice ».

Si definiscono « Aree Protette » (AP) le parti del sistema di maggior interesse naturalistico e le aree immediatamente adiacenti, costituenti complessi di particolare rilevanza ambientale e scientifica e idonei a fini di fruizione sociale e di attività didattica.

Si definiscono « Aree Cornice » (AC) le parti del sistema che, pur di minore interesse naturalistico rispetto alle « Aree Protette », risultano comunque significative per la morfologia dei luoghi, la vegetazione e le testimonianze della presenza e delle tradizionali attività dell'uomo; oltre ad essere contraddistinte da un valore ambientale intrinseco, tali aree costituiscono lo sfondo naturale e l'ambito di rispetto delle « Aree Protette ».

Articolo 4

(Individuazione di ciascuna « Area Protetta » e delle relative « Aree Cornice »)

All'interno del sistema sono individuate le seguenti « Aree Protette » con le relative « Aree Cornice »:

1) « Punta Manara-Punta Moneglia », ricadente nel territorio dei comuni di Sestri Levante, Moneglia, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese;

2) « Monte Serro-Punta Mesco », ricadente nel territorio dei comuni di Deiva Marina, Framura, Bonassola, Carro, Carrodano, Levanto, Monterosso;

3) « Cinque Terre », ricadente nel territorio dei comuni di Vernazza, Riomaggiore, Monterosso, La Spezia, Portovenere;

4) « Montemarcello », ricadente nel territorio dei comuni di Arcola, Lerici, Ameglia.

Articolo 5

(Suddivisione delle « Aree Protette » in zone)

In relazione alle caratteristiche naturalistiche e ambientali nonchè alle diverse esigenze di tutela, valorizzazione e fruizione, ogni « Area Protetta » è suddivisa nelle seguenti zone:

a) « riserva parziale » (RP) comprendente le parti di territorio di notevole interesse ambientale, naturalistico e scientifico per la presenza di particolari valori geomorfologici, botanici, faunistici, che richiedono la tutela dai rischi di compromissione, l'attuazione di interventi migliorativi validi dal punto di vista ecologico nonchè iniziative per l'approfondimento e la diffusione della loro conoscenza e il loro godimento senza alterarne le caratteristiche;

b) « zona di interesse naturalistico-ambientale » (ZINA), comprendente le parti di territorio caratterizzate da un diffuso interesse naturalistico e ambientale per la morfologia dei luoghi, la vegetazione, la testimonianza della presenza e dell'attività umana sul territorio stesso, che richiedono interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione dell'ambiente, alla sua fruizione organizzata nonchè al sostegno delle attività agro-silvo-pastorali;

c) « zona di interesse agricolo-ambientale » (ZIAA), comprendente le parti di territorio caratterizzate da valori paesaggistico-ambientali per la morfologia dei luoghi, la vegetazione, la connotazione del paesaggio determinato in maniera più sensibile dall'attività agro-silvo-pastorale svolta in passato e/o in atto, che richiedono interventi per la conservazione e fruizione del territorio stesso, con modalità da non comprometterne i valori ambientali e paesaggistici, nonchè per la sua utilizzazione produttiva a fini agricoli, in quanto non in contrasto con le finalità della legge. In particolare la ZIAA inclusa nella « Area Protetta » n. 3 « Cinque Terre » si caratterizza per la presenza dei tipici versanti terrazzati coltivati a vite, che costituiscono per estensione e tipo di intervento una testimonianza unica delle trasformazioni indotte dall'attività dell'uomo sul territorio e, come tale, da conservare e valorizzare;

d) « zona per attrezzature ed impianti » (ZAI), comprendente le parti di territorio di non eccessiva estensione e di interesse paesaggistico e ambientale che, per la loro morfologia e ubicazione in prossimità di infra-

strutture e di insediamenti o perchè già interessate da questi, sono idonee a ospitare attrezzature d'appoggio alle attività gestionali e di vigilanza dell'« Area Protetta » nonchè alle attività turistico-escursionistica, agroturistica e agricolo-produttiva.

Articolo 6

(Piano del sistema)

Il piano del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale « Bracco-Mesco/Cinque Terre/Montemarcello » è costituito dai seguenti elaborati, allegati sub A e B alla presente legge:

A) 19 planimetrie in scala 1:10.000 contenenti la delimitazione delle « Aree Protette » e delle « Aree Cornice » di pertinenza nonchè la suddivisione in zone di ciascuna « Area Protetta »;

B) norme di attuazione che disciplinano per ciascuna zona all'interno delle « Aree Protette » le attività esercitabili e gli interventi per la loro tutela e fruizione.

Il piano è depositato presso l'ente sede di ciascuno dei Comitati di coordinamento di cui all'articolo 13 a cura dell'ente stesso entro 30 giorni dalla data della prima convocazione del Comitato.

Chiunque ha facoltà di prendere visione del piano e presentare ai Comitati, per le aree di rispettiva competenza, entro sessanta giorni dalla data di deposito, osservazioni alle delimitazioni ed alle norme del piano stesso.

I Comitati trasmettono alla Regione le osservazioni ricevute unitamente ai propri pareri in merito a ciascuna di esse, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma.

La Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato tecnico urbanistico, propone al Consiglio regionale, che le approva con propria deliberazione, le eventuali modifiche ed integrazioni al piano del sistema.

Articolo 7

(Rapporti del piano con la strumentazione urbanistica)

Le delimitazioni territoriali nonchè la normativa prevista dal piano del sistema di cui all'articolo 6 sono immediatamente operanti e prevalgono su quelle eventualmente difformi degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti nei Comuni territorialmente interessati, costituendone variante a tutti gli effetti.

Nelle « Aree Cornice » individuate dal piano continua ad applicarsi la disciplina urbanistica vigente nei Comuni interessati.

Prima dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi o di varianti agli stessi che interessino le « Aree Cornice » e/o le « Aree Protette », deve essere acquisito il parere del competente Comitato di coordinamento di cui all'articolo 13.

Articolo 8

(Modifiche ed integrazioni del piano del sistema)

In vista di sopravvenute ragioni che determinino la convenienza di migliorare le previsioni del piano del sistema in rapporto alle finalità della presente legge possono essere apportate modifiche e integrazioni al piano stesso.

La Giunta regionale, su richiesta del competente Comitato di coordinamento di cui all'articolo 13 o di propria iniziativa sentito quest'ultimo e, in ogni caso, acquisito il parere del Comitato tecnico urbanistico, propone le modifiche e le integrazioni al Consiglio regionale, che le approva con propria deliberazione.

Le proposte di modifica e di integrazione formulate dal Comitato di coordinamento, con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 6, commi secondo e terzo, sono trasmesse unitamente alla relazione programmatica di cui all'articolo 15, previo parere della Commissione tecnico-scientifica di cui al Titolo IV.

Sono comunque disposte con legge regionale le modifiche al piano del sistema riguardanti norme per le quali è prevista, ai sensi della presente legge, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 9

(Coordinamento dei piani e dei programmi nell'ambito del sistema)

La Regione e gli enti locali territorialmente competenti devono verificare, nella predisposizione, nell'approvazione e nell'attuazione di strumenti di programmazione e di pianificazione inerenti il sistema, la rispondenza delle relative previsioni con le finalità che presiedono all'individuazione dello stesso e, comunque, assicurare il coordinamento degli interventi attuativi con le previsioni programmatiche della relazione e dei piani di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge.

Gli organi regionali, nella determinazione dei criteri di riparto relativi ad interventi finanziari attinenti ai settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della difesa del suolo e del turismo, nonchè ad altri settori comunque connessi con le finalità della presente legge, attribuiscono titolo preferenziale agli interventi, localizzati all'interno del sistema o in aree esterne, purchè ad esso funzionalmente connesse.

Articolo 10

(Norme generali di comportamento)

In aggiunta ai particolari limiti ed ai divieti relativi alle « Aree Protette », contenuti nelle norme di attuazione di cui all'articolo 6, nelle predette aree e nelle « Aree Cornice » è fatto divieto di:

a) abbandonare rifiuti;

b) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 7 gennaio 1980 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni;

c) alterare le comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie animali o vegetali non caratteristiche dei luoghi, salvo che ciò rientri nell'esercizio di attività agricole o zootecniche;

d) raccogliere steli fiorali di esemplari che crescono su rupi, ghiaioni, pietraie, spiagge e in « zone umide », fermo restando quanto disposto dalla specifica normativa regionale per la protezione della flora spontanea;

e) asportare o distruggere i nidi o distruggere le tane di animali selvatici, danneggiare o distruggere il loro ambiente, salvo che questo sia conseguenza di attività ammesse ai sensi della vigente normativa con particolare riferimento alle attività agro-silvo-pastorali;

f) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando — nell'ambito delle attività agricole e silvicole — la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

g) danneggiare od occludere le cavità sotterranee naturali ed asportarne concrezioni.

Articolo 11

(Norme speciali)

Il Presidente della Provincia territorialmente competente, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui al Titolo IV, può autorizzare, per motivi didattici, di studio o di ricerca scientifica, attività in deroga ai limiti e ai divieti di cui alla presente legge.

Fermo restando il disposto dell'articolo 81, terzo e quarto comma del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, per le opere di interesse statale, su richiesta dell'ente interessato e sentito il Comitato di coordinamento territorialmente competente, la Giunta regionale può autorizzare nelle aree del sistema la realizzazione di opere pubbliche in deroga ai divieti e ai limiti della presente legge, purchè non incompatibili con le relative finalità di tutela e valorizzazione e solo quando le stesse siano di assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione locale, non altrimenti localizzabili e conformi alla strumentazione urbanistica vigente nel territorio comunale.

Per lo studio e la realizzazione di un adeguato e funzionale sistema di collegamento veicolare dei principali nuclei abitati dei Comuni interessati dalla « Area Protetta » n. 3 Cinque Terre e dalla relativa « Area Cornice », la Regione provvede secondo le procedure previste dalla legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 alla formazione di un apposito piano territoriale di coordinamento, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge e delle peculiarità ambientali dell'area interessata.

Lo schema di orientamento relativo sia a tale piano sia ad altri piani territoriali di coordinamento interessanti l'area del sistema, viene inviato al Comitato di coordinamento territorialmente competente oltre che agli enti indicati al terzo comma dell'articolo 4 della predetta legge regionale, per le relative osservazioni.

Le previsioni dei piani territoriali di coordinamento prevalgono su quelle del piano del sistema e degli strumenti urbanistici comunali.

TITOLO II

GESTIONE DELLE « AREE PROTETTE » E DELLE « AREE CORNICE »

Articolo 12

(Compiti degli enti locali)

Ciascun Comune nella gestione urbanistico-edilizia del territorio facente parte del siste-

ma applica le norme dettate dalla presente legge per le « Aree Protette » e per le « Aree Cornice ».

I Comuni, le Province, le Comunità montane, il Consorzio per l'esercizio delle deleghe in agricoltura « Zona 1 — Provincia di La Spezia », su, indicazioni del competente Comitato di coordinamento di cui all'articolo 13, attuano gli interventi e svolgono le attività connesse alla tutela e alla fruizione.

Gli interventi e le attività di cui al comma precedente sono effettuati dal Comune ovvero dagli altri enti ivi indicati in relazione alle rispettive competenze attribuite da norme statali e regionali.

La Provincia territorialmente interessata esercita ai sensi dell'articolo 18 la vigilanza e commina le sanzioni amministrative previste per le « Aree Protette » e per le « Aree Cornice ».

Articolo 13

(Comitati di coordinamento. Istituzione e funzionamento)

Al fine di garantire il coordinamento tra le attività degli enti interessati e gli obiettivi che presiedono all'individuazione del sistema, per ciascuna « Area Protetta » e relativa « Area Cornice » i Comuni, le Comunità montane, il Consorzio dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura e la Provincia territorialmente interessata costituiscono un Comitato di coordinamento composto da:

a) il Presidente della Provincia interessata o un Consigliere provinciale suo delegato;

b) i Presidenti delle Comunità montane e del Consorzio per l'esercizio delle deleghe in agricoltura o Consiglieri loro delegati;

c) i Sindaci dei Comuni interessati o Consiglieri comunali loro delegati.

Il Presidente della Provincia interessata provvede alla prima convocazione del Comitato, da tenersi presso la Provincia stessa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ponendo all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e l'indicazione dell'ente sede del Comitato.

Il Comitato, qualora e fino a quando non abbia individuato l'ente di cui al comma precedente, ha sede presso la Provincia.

Gli atti necessari per il funzionamento e l'espletamento dei compiti attribuiti al Comitato di coordinamento sono emanati, su conforme proposta del Comitato stesso, dall'ente presso il quale ha sede, che è tenuto a fornire uffici e personale.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti; il Comitato adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei votanti.

Ai componenti del Comitato spettano le indennità previste dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13; le spese relative sono liquidate dagli enti sede del Comitato utilizzando i fondi ad essi attribuiti a norma dell'articolo 27 della presente legge.

Articolo 14

(Compiti del Comitato di coordinamento)

Ciascun Comitato di cui all'articolo 13 nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento:

a) redige e trasmette alla Regione la relazione programmatica di cui all'articolo 15;

b) propone e trasmette alla Regione i piani di intervento di cui all'articolo 16;

c) individua ai sensi della presente legge i soggetti attuatori degli interventi e quelli incaricati di svolgere attività connesse alla tutela e alla fruizione del sistema;

d) propone alla Regione modifiche e integrazioni al piano del sistema, secondo le procedure di cui all'articolo 8;

e) esprime pareri sulle modifiche e integrazioni al piano del sistema di iniziativa regionale;

f) esprime pareri preventivi sui nuovi strumenti urbanistici comunali generali o attuativi o varianti agli stessi, che interessino l'« Area Protetta » e/o l'« Area Cornice » di pertinenza;

g) esprime il parere in merito alle deroghe per opere pubbliche di cui al secondo comma dell'articolo 11;

h) formula osservazioni sullo schema di orientamento dei piani territoriali di coordinamento di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 11;

i) formula gli indirizzi previsti dalle norme di attuazione del piano del sistema per un adeguato inserimento ambientale degli interventi ammessi nelle « Aree Protette »;

l) fornisce le necessarie indicazioni per un corretto svolgimento delle attività connesse alla tutela e alla fruizione del sistema;

m) promuove ogni altra iniziativa necessaria per il conseguimento delle finalità della presente legge.

I pareri di cui alle lettere c), f), e g) del comma precedente sono espressi dal Comitato entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, lo stesso si intende favorevole.

Per i compiti di cui alle lettere b), d) e seguenti ogni Comitato di coordinamento si avvale della consulenza della Commissione tecnico-scientifica di cui al Titolo IV, la quale si esprime, per quanto attiene ai punti e), f) e g), entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, senza che il parere sia stato espresso, lo stesso si intende favorevole.

Articolo 15

(Relazione programmatica)

Ciascun Comitato di coordinamento, tenendo conto delle eventuali proposte degli enti che lo compongono, redige una relazione programmatica volta a definire gli obiettivi che si intendono perseguire a breve e medio termine in relazione alle finalità della presente legge e a individuare gli strumenti idonei a conseguirli.

In particolare la relazione programmatica deve contenere:

a) l'analisi della situazione dell'area interessata;

b) l'individuazione e l'inquadramento dei piani di intervento di cui all'articolo 16 e delle attività connesse, con specificazione delle relative priorità, dei soggetti interessati, delle risorse attivabili e delle modalità di attuazione;

c) la specifica indicazione degli interventi di conservazione volti alla salvaguardia dell'ambiente che per loro natura o indifferibilità possono essere attuati anche al di fuori dei piani di cui alla precedente lettera b);

d) l'indicazione e le motivazioni di eventuali proposte di modifiche e integrazioni al piano del sistema;

e) il resoconto dell'attività svolta e dell'attuazione dei piani di intervento, con particolare riguardo all'impiego delle risorse finanziarie disponibili.

La relazione programmatica è aggiornata annualmente e trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione che la approva con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto delle disponibilità di bilancio e della coerenza con le finalità della presente legge.

Articolo 16

(Piani di intervento)

Per gli ambiti o i settori nei quali si intende attuare iniziative di particolare rilevanza, e in ogni altro caso previsto dalla presente legge, il Comitato di coordinamento predispone, previo parere della Commissione tecnico-scientifica di cui al Titolo IV, piani di intervento finalizzati in particolare alla valorizzazione dell'attività agricola e alla fruizione dell'ambiente.

In particolare i piani di intervento possono riguardare, anche in aree esterne al sistema, purchè ad esso funzionalmente connesse:

a) le attrezzature turistiche, agrituristiche, ricettive e per il tempo libero, esistenti o di progetto;

b) le attrezzature costiere per la balneazione e la nautica minore;

c) l'organizzazione del sistema di utilizzo escursionistico (sistemazione degli itinerari, predisposizione della segnaletica, raccolta di rifiuti, individuazione di aree per attendamenti temporanei, attrezzatura di punti di sosta e di ristoro, accessibilità agli itinerari e simili);

d) le attività culturali, didattiche e promozionali;

e) le attività di ricerca scientifica e di sperimentazione;

f) il restauro e il ripristino di edifici e di manufatti d'interesse storico e ambientale;

g) la manutenzione e la ricostruzione dei muri a secco con particolare riferimento all'« Area Protetta » n. 3 Cinque Terre;

h) i mezzi e le infrastrutture di trasporto per l'attività agricola, con particolare riferimento all'« Area Protetta » n. 3 Cinque Terre;

i) la difesa del bosco e la prevenzione dagli incendi;

l) il risanamento di aree degradate dal punto di vista idrogeologico;

m) lo sviluppo delle attività artigianali e delle produzioni tipiche;

n) l'uso, con il necessario aggiornamento tecnologico e funzionale, dei materiali e delle tecniche costruttive della tradizione locale per gli interventi sia sul patrimonio edilizio esistente sia relativi a nuove costruzioni, prevedendo specifici contributi per gli eventuali conseguenti maggiori oneri adeguatamente documentati.

I piani di intervento individuano, per tali ambiti e settori, le politiche e i criteri generali di intervento, le opere e le iniziative da realizzare, le risorse pubbliche e/o private convenzionate per realizzarle, i soggetti incaricati, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi ai sensi della presente legge.

I piani di intervento sono trasmessi alla Regione che li approva con ,deliberazione della Giunta regionale.

L'approvazione da parte dell'ente attuatore, di cui al secondo comma dell'articolo 12. dei progetti delle opere pubbliche previste nei piani di intervento comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse nonchè l'indifferibilità e l'urgenza dei relativi lavori, con l'osservanza delle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia.

TITOLO III

SANZIONI E VIGILANZA

Articolo 17

(Sanzioni)

Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, la violazione delle norme generali di comportamento e delle norme di attuazione relative alle « Aree Protette » comporta la restituzione in pristino e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 10.000 a lire 100.000 per l'asportazione di esemplari di flora delle rupi, dei ghiaioni, delle pietraie, delle spiagge e delle « zone umide » o lo sradicamento di piante spontanee, per fini diversi da quelli silvicoli e agricoli;

b) da lire 20.000 a lire 200.000 per l'asportazione o il danneggiamento di rocce, minerali, fossili, reperti di qualsiasi natura;

c) da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni esemplare introdotto di specie animale o vegetale non caratteristica dei luoghi, per fini diversi da quelli agricoli e pastorali;

d) da lire 20.000 a lire 200.000 per abbandono di rifiuti;

e) da lire 20.000 a lire 200.000 per il transito fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati;

f) da lire 30.000 a lire 300.000 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto per fini diversi da quelli silvicoli e agricoli;

g) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'asportazione, il danneggiamento o la distruzione di nidi e tane di animali selvatici o per il danneggiamento o la distruzione del loro ambiente;

h) da lire 50.000 a lire 500.000 per il danneggiamento o l'occlusione di cavità sotterranee naturali e l'asportazione di loro concrezioni;

i) da lire 60.000 a lire 600.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessato dall'apertura o dall'ampliamento di cava o di discarica di terra o di qualsiasi altro materiale, oltre ad una somma pari al doppio del valore commerciale per ogni metro cubo di materiale estratto dalla cava;

l) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno smosso, sbancato, ricoperto nonchè occupato da strade, sentieri, campeggi non ammessi;

m) da lire 30.000 a lire 300.000 per le infrazioni agli altri limiti o divieti previsti dalle norme generali di comportamento di cui all'articolo 10 o dalle norme di attuazione vigenti nelle « Aree Protette ».

L'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione della attività vietata.

L'obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio del sistema.

Articolo 18

(Vigilanza)

La Provincia interessata territorialmente è delegata a provvedere alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercita le

funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo precedente, alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

All'accertamento e alla contestazione, ivi compresa la notifica, delle violazioni, procedono i soggetti indicati all'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonchè il Corpo forestale dello Stato.

La vigilanza in materia urbanistico-edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa, anche con riferimento ai vincoli, ai limiti ed ai divieti previsti dalla presente legge.

Restano ferme le competenze attualmente in vigore riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni in altre materie di competenza legislativa della Regione e commesse all'interno del territorio del sistema.

Qualora gli organi od agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza è demandata ad altri enti ed organismi, provvedono ad informarne tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

Articolo 19

(Esercizio delle funzioni delegate)

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati all'ente delegato.

L'ente delegato è tenuto a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate che gli siano richiesti.

In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, previo invito a provvedere e, sentito l'ente delegato, si sostituisce ad esso nell'emissione del singolo atto.

In caso di persistente inattività da parte dell'ente delegato, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 17, sono introitati dalla Provincia a copertura delle spese di esercizio delle funzioni delegate nonchè di quelle necessarie per il funzionamento della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale competente per territorio.

TITOLO IV

COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA REGIONALE PER L'AMBIENTE NATURALE

Articolo 20

Istituzione e composizione)

La Regione istituisce la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, con compiti di consulenza e di proposta nei confronti sia della Giunta regionale sia degli enti ed organismi preposti al coordinamento ed alla gestione degli interventi nelle aree di interesse naturalistico-ambientale.

La Commissione è composta:

a) dall'Assessore regionale incaricato dell'urbanistica o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, dall'Assessore regionale incaricato dell'agricoltura e foreste e dall'Assessore regionale incaricato dell'ambiente o loro delegati;

b) da un geologo, un botanico, uno zoologo, un agronomo, un esperto in difesa del suolo, un esperto in scienze forestali, un esperto in storia del territorio e della cultura materiale, un esperto in architettura e un esperto in urbanistica e pianificazione territoriale designati dalla Giunta regionale e scelti sulla base di documentate esperienbe e titoli scientifici specifici in materia di tutela e valorizzazione dei beni naturalistici e ambientali.

Almeno tre dei componenti di cui al secondo comma, lettera b) sono scelti sulla base di terne proposte dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova.

Quando la Commissione opera nei confronti degli enti e degli organismi di coordinamento e di gestione di cui al primo comma è integrata da tre esperti per ciascuna Provincia designati dalla stessa.

Tali esperti devono essere scelti in base alle specifiche conoscenze delle peculiarità naturalistico-ambientali del territorio provinciale sottoposto a tutela da leggi regionali in materia.

Alle riunioni della Commissione integrata ai sensi del quarto comma del presente articolo è invitato a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ente o dell'organismo preposto alla gestione dell'area sottoposta a tutela.

Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione il Presidente della Giunta regionale può procedere alla costituzione della Commissione sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le integrazioni successive.

Qualora la costituzione sia effettuata in mancanza di componenti a designazione provinciale la Commissione non integrata opera anche in relazione alle aree della Provincia inadempiente.

La Commissione è costituita per un quinquennio con decreto del Presidente della Giunta regionale; i componenti della Commissione nominati successivamente alla data del decreto di costituzione cessano dalla carica alla scadenza del quinquennio stesso.

I componenti della Commissione decadono dopo tre assenze consecutive e ingiustificate.

Articolo 21

(Compiti)

La Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale deve essere sentita e può formulare proposte in merito agli atti di iniziativa della Giunta regionale riguardanti la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturalistico-ambientali.

La Commissione può inoltre dare indicazioni sulle necessità di approfondire lo stato delle conoscenze sulle risorse naturalistico-ambientali o di svolgere ricerche specializzate o sperimentali, favorendo lo sviluppo dei rapporti tra i soggetti operanti sul territorio e gli enti preposti alla ricerca scientifica.

La Commissione integrata ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, deve essere sentita dagli enti e dagli organismi preposti al coordinamento e alla gestione di aree di interesse naturalistico-ambientale per le questioni di carattere tecnico-scientifico e, comunque, in ogni caso previsto dalla legge regionale.

Articolo 22

(Funzionamento)

La Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, quando opera quale organo consultivo o propositivo della Giunta regionale, ha sede presso la Regione; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Servizio beni ambientali e naturali.

La Commissione, quando opera nella composizione integrata, ha sede presso la Provincia che comprende per intero o in misura maggiore le aree sottoposte a tutela da leggi regionali; per lo svolgimento delle funzioni di segreteria la Commissione si avvale degli uffici della Provincia interessata, la quale designa a tal fine un proprio dipendente.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei componenti.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 23

(Demanio dello Stato)

La presente legge si applica nel rispetto delle competenze dello Stato, con particolare riferimento a quelle inerenti l'utilizzazione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato.

Articolo 24

(Norma transitoria)

L'entrata in vigore della presente legge comporta di diritto la decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni di edificare in contrasto con quanto previsto negli articoli precedenti, salvo che i relativi lavori siano stati realmente iniziati mediante la realizzazione delle opere di cui agli ultimi due commi dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1975 n. 4 e vengano completati entro il termine di trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 25

(Risorse finanziarie)

Le risorse finanziarie per la gestione del sistema sono costituite principalmente:

a) dal contributo ordinario della Regione;

b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione per attività connesse agli obiettivi della presente legge;

c) da contributi di altri enti o di privati;

d) dai proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione del sistema.

Articolo 26

(Abrogazione di precedenti norme)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sulle aree ricomprese nel sistema « Bracco-Mesco/Cinque Terre/Montemarcello » cessano di operare i limiti ed indivieti previsti dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

L'articolo 16 della legge regionale 24 novembre 1982 n. 43 è sostituito dal seguente:

« Articolo 16 — (Funzioni consultive). Ai fini dei più idonei supporti tecnici, il Consorzio si avvale della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale competente per territorio, con i compiti stabiliti dallo Statuto ».

Articolo 27

(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti alla Regione dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzazione di quota pari a lire 200.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo », iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 ed istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1985 del capitolo 2565 « Contributi agli enti sede dei Comitati di coordinamento del sistema "Bracco-Mesco/Cinque Terre/Montemarcello" per le spese correnti connesse ai loro compiti » con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza;

b) utilizzazione di quota pari a lire 240.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo », iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 ed istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1985 del capitolo 2566 « Contributi in conto capitale agli enti locali interessati per la realizzazione degli interventi connessi alla tutela e alla fruizione del sistema "Bracco-Mesco/Cinque Terre/Montemarcello" » con lo stanziamento di lire 240.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri derivanti dalla partecipazione dei membri alle sedute della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui al Titolo IV, si provvede con i fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale al capitolo 0495: « Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali ».

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Articolo 28

(Norma transitoria)

Fino a quando non viene costituita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, il Consorzio per la gestione del parco della Magra continua ad avvalersi del Comitato tecnico-scientifico.

Fino a quando il Consorzio medesimo non abbia provveduto ad adeguare lo Statuto relativamente a quanto disposto al secondo comma dell'articolo 26 della presente legge, la Commissione di cui al comma precedente svolge le funzioni già attribuite dallo Statuto del Consorzio al Comitato tecnico-scientifico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 18 marzo 1985

MAGNANI

ALLEGATO *A*

PLANIMETRIE

(*Omissis*).

ALLEGATO *B*

(art. 6)

NORME DI ATTUAZIONE APPLICABILI NELLE « AREE PROTETTE »

Articolo 1

(Zone di riserva parziale - RP)

Nelle zone di riserva parziale sono ammesse utilizzazioni rivolte alla conservazione e miglioramento dell'ambiente, all'approfondimento e alla diffusione della conoscenza delle sue risorse, al suo godimento senza alterarne le caratteristiche.

Nelle zone di riserva parziale si applicano le seguenti disposizioni:

a) per quanto attiene le trasformazioni del territorio e l'attività edificatoria:

1) non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni residenziali, industriali, artigianali, turistico-ricettive;

2) è consentita la realizzazione di strutture ed attrezzature realizzate da enti pubblici o comunque di uso pubblico in appoggio ad attività escursionistiche, ricreative, agricole e zootecniche, di manutenzione, di sorveglianza e antincendio inserite nei piani di intervento; nel caso in cui tali strutture ed attrezzature comportino la realizzazione di volumi, questi non possono eccedere i 60 mc.;

3) è consentita la realizzazione di recinzioni a protezione di zone di rimboschimento, di colture in atto, di aree faunistiche o botaniche sperimentali;

4) non è ammessa l'apertura di nuove strade nonchè il prolungamento, l'allargamento e la rettifica di tracciato di quelle esistenti; sono consentiti gli interventi di manutenzione e di sistemazione delle strade esistenti nonchè l'apertura di nuovi sentieri con le caratteristiche e secondo gli indirizzi forniti dal Comitato di coordinamento in relazione all'utilizzazione prevista per ciascuna infrastruttura nei piani di intervento per la fruizione del sistema;

5) non è ammessa la costruzione di nuove linee elettriche e di canalizzazioni fuori terra; sono consentite le piccole derivazioni d'acqua nonchè gli interventi necessari alla manutenzione ed all'adeguamento tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;

6) è consentito eseguire movimenti di terreno che non implichino, ad opere ultimate, scavi e/o reinterri di altezza superiore a 1,5 m.; tale limite può essere superato se necessario per l'attuazione di piani di intervento;

7) non è ammessa l'apertura di nuove cave di qualsiasi materiale; per le cave in attività alla data di entrata in vigore della presente legge l'autorizzazione regionale di cui alla legge regionale 10 aprile 1979 n. 12 e successive modifiche e integrazioni deve contenere le prescrizioni e i vincoli ai quali l'attività estrattiva è sottoposta, con particolare riferimento alle opere di sistemazione del suolo ai fini della tutela ambientale da realizzarsi durante e al termine della coltivazione; qualora tale autorizzazione sia stata già rilasciata, dovrà essere integrata ai sensi delle presenti norme;

8) non sono ammesse discariche di terra, di rifiuti o di qualsiasi altro materiale, salvo quelle temporanee, collegate ad interventi ammessi ai sensi delle presenti norme, previste nel programma dei lavori e purchè sia garantita un'idonea sistemazione dei terreni interessati;

9) per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonchè di ampliamento per la sola realizzazione di servizi igienici in edifici che ne siano privi, entro il limite di 20 metri cubi per alloggio, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali. Il cambiamento di destinazione d'uso ai fini residenziali è consentito solo se connesso alla conduzione di attività agro-silvo-pastorali;

10) non è ammesso allestire campeggi organizzati; gli attendamenti temporanei connessi all'attività escursionistica sono consentiti in aree appositamente indicate.

b) Per quanto attiene le attività connesse alla fruizione turistico-escursionistica del territorio vigono, oltre alle norme generali di comportamento, le seguenti disposizioni:

1) fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 30 gennaio 1984 n. 9 sulla protezione della flora spontanea, è vietato sradicare esemplari di piante

spontanee per fini diversi da quelli agricoli e/o silvicoli; è consentita la raccolta di frutti silvestri purchè effettuata secondo modalità tali da non danneggiare le piante e nel rispetto degli usi locali e della normativa vigente; la raccolta dei funghi è disciplinata dalla vigente legislazione;

2) è vietato asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura;

3) è vietato esercitare la caccia.

c) Per quanto attiene le attività agro-silvo-pastorali: esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono state sempre praticate, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Comitato di coordinamento, sentita la Commissione tecnico-scientifica, formula indirizzi sui limiti e divieti da osservare nell'uso di diserbanti e pesticidi.

Articolo 2

(Zone di interesse naturalistico-ambientale - ZINA)

Nelle zone di interesse naturalistico-ambientale sono ammessi interventi volti alla conservazione ed alla valorizzazione dell'ambiente, alla sua fruizione organizzata, al sostegno delle attività agro-silvo-pastorali.

Nelle zone di interesse naturalistico-ambientale si applicano le seguenti disposizioni:

a) Per quanto attiene le trasformazioni del territorio e l'attività edificatoria, vale quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 della lettera a) del secondo comma del precedente articolo relativo alle zone di riserva parziale, con le seguenti modifiche o integrazioni e in conformità agli indirizzi formulati dal Comitato di coordinamento per garantire un adeguato inserimento ambientale degli interventi:

— al punto 4: è consentita l'installazione di impianti di trasporto a fune o su rotaia nonchè l'apertura di piste riservate ai mezzi necessari per le operazioni di esbosco e le diverse pratiche colturali purchè sia garantita la sistemazione dei terreni interessati dalle piste medesime e purchè queste non interrompano i principali itinerari escursionistici; è inoltre ammessa, subordinatamente alla approvazione di apposito piano di intervento, l'apertura di strade di servizio per le attività agricole, zootecniche, forestali e prevenzione antincendio ad uso esclusivo dei mezzi adibiti a tali servizi, dei mezzi di vigilanza e di soccorso nonchè l'apertura di viali tagliafuoco, purchè non vengano impiegati prodotti chimichi e in ogni caso sia garantita la sistemazione dei terreni interessati e non siano interrotti i principali itinerari escursionistici;

— al punto 5: fermo restando il disposto dell'articolo 81, terzo e quarto comma del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, è ammessa la realizzazione di linee telefoniche ed elettriche fuori terra per interventi di elettrificazione rurale e a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme;

— al punto 6: sono consentiti scavi e reinterri purchè ad opere ultimate i fronti in vista siano adeguatamente sistemati e non superino l'altezza di m. 3;

— al punto 7: è consentito il prelievo di materiale lapideo già scavato soltanto se può essere utilizzato per la ricostruzione dei muri di sostegno dei terrazzamenti e venga reperito in cave non più attive alla data di entrata in vigore delle presenti norme;

— al punto 9: sono ammessi gli ampliamenti previsti dalla normativa urbanistica vigente purchè si armonizzino con la costruzione esistente e con l'ambiente circostante.

b) Per quanto attiene le attività connesse alla fruizione turistico-escursionistica del territorio, vigono oltre alle norme generali di comportamento, le disposizioni previste ai punti 1 e 2 della lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 relativo alle zone di riserva parziale.

c) Per quanto attiene le attività agro-silvo-pastorali esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono attualmente praticate e possono essere estese ad aree utilizzate in passato e in abbandono alla data di entrata in vigore delle presenti norme, nel rispetto della normativa vigente in materia e tenuto conto delle previsioni dei piani di sviluppo agricolo delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni costituiti per l'esercizio delle deleghe in agricoltura nonchè degli indirizzi formulati dai Comitati di coordinamento.

Articolo 3

(Zone di interesse agricolo-ambientale - ZIAA)

Nelle zone di interesse agricolo-ambientale sono ammessi gli interventi per il mantenimento delle attività tradizionali in atto, per la fruizione del territorio con modalità tali da non comprometterne i valori ambientali e paesaggistici e per la sua utilizzazione produttiva a fini agricoli, silvicoli e pastorali.

Nelle zone di interesse agricolo-ambientale si applicano le seguenti disposizioni:

a) Per quanto attiene le trasformazioni del territorio e l'attività edificatoria, vale quanto previsto alla lettera a) dell'articolo 1 adeguato dalla lettera a) dell'articolo 2 con le seguenti modifiche ed integrazioni:

— al punto 1: è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni, limitatamente agli interventi finalizzati alla conduzione agricola del fondo, nel rispetto delle norme previste per le singole zone dalla normativa urbanistica vigente. Tali interventi, per tipologia, materiali usati e sistemazioni del terreno, devono essere correttamente inseriti nell'ambiente circostante.

Nelle aree agricole possono essere eseguiti lavori necessari alla regimentazione e allo smaltimento delle acque e quelli di manutenzione e ricostruzione delle murature di sostegno dei terrazzamenti.

In particolare per la ZIAA dell'« Area protetta » n. 3 Cinque Terre saranno incentivati i necessari lavori di manutenzione e di ricostruzione dei muri di sostegno, da effettuarsi esclusivamente con materiali e tecniche tradizionali;

— al punto 4: è consentita, purchè compatibile con la normativa urbanistica vigente e con le esigenze di stabilità dei versanti, l'apertura di strade di servizio per l'agricoltura, il cui accesso è riservato ai coltivatori ed ai mezzi destinati ad attività di vigilanza, soccorso, antincendio o di servizio del sistema.

In relazione a tali limitazioni d'uso ed alle caratteristiche ambientali della zona, tali strade agricole e di servizio dovranno essere realizzate adottando tutti gli accorgimenti per mantenere l'integrità dell'ambiente e del paesaggio, senza interrompere i principali itinerari escursionistici secondo gli indirizzi forniti dal Comitato di coordinamento, e avere in particolare le seguenti caratteristiche:

a) larghezza massima della carreggiata mt. 2,5 in rettifilo, mt. 3 in curva più le opere di presidio della strada medesima, oltre eventuali piazzuole di incrocio e di sosta;

b) fondo stradale stabilizzato nei tratti di maggiore acclività;

c) altezza massima di scavi e reinterri rispetto al livello preesistente del terreno m. 2,50;

d) scarpate consolidate e rinverdite;

e) opere di canalizzazione e di regimentazione delle acque;

f) opere di contenimento, ove non sia garantita la stabilità naturale del terreno.

Nella ZIAA dell'« Area Protetta » n. 3 Cinque Terre, in relazione alle peculiari caratteristiche morfologiche e paesaggistiche, la realizzazione degli interventi di viabilità agricola è subordinata alla definizione di un piano di intervento, che prefiguri l'organizzazione complessiva della viabilità agricola anche in connessione con la possibilità di utilizzo di impianti meccanici di risalita e tenendo conto del previsto riassetto della viabilità principale di cui all'articolo 11 della legge di approvazione delle presenti norme;

— al punto 5: è consentita, qualora sia dimostrata l'impraticabilità di soluzioni alternative, la realizzazione di linee elettriche aeree secondo tracciati e modalità d'intervento conformi agli indirizzi formulati dal Comitato di coordinamento, al fine di contenere gli effetti negativi delle stesse sul paesaggio.

b) Per quanto attiene le attività connesse alla fruizione turistico-escursionistica del territorio, si applicano, oltre alle norme generali di comportamento, e per quanto compatibili con le attività ammesse nella zona di interesse agricolo e ambientale ai sensi delle presenti norme, le disposizioni previste alla lettera b) dell'articolo 2 relativo alle zone di interesse naturalistico-ambientale.

c) Per quanto attiene le attività agro-silvo-pastorali, esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono attualmente praticate e possono essere estese ad aree utilizzate in passato e in abbandono alla data di entrata in vigore delle presenti norme, nel rispetto della normativa vigente in materia e tenuto conto delle previsioni dei piani di sviluppo agricolo delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, nonchè degli indirizzi formulati dai Comitati di coordinamento.

Articolo 4

(Zone per attrezzature e impianti - ZAI)

Nelle zone per attrezzature e impianti è ammesso, oltre all'uso agro-silvo-pastorale dei suoli, l'intervento programmato in funzione ricreativa, agroturistica, turistica e per la pratica di attività sportivo-naturalistiche all'aria aperta.

Nelle zone incluse nelle « Aree Protette » e destinate ad attrezzature ed impianti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) Per quanto attiene le trasformazioni del territorio e l'attività edificatoria, in tali zone si possono effettuare gli interventi di cui all'articolo 31 lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978 n. 457 con concessione o autorizzazione. Per gli altri interventi si dovrà ricorrere a strumento urbanistico attuativo esteso all'intera zona, sottoposto in ogni caso ad approvazione regionale. Qualora lo strumento urbanistico attuativo sia inserito in un piano di intervento, deve essere adottato dal Comune competente entro il termine all'uopo fissato dalla Giunta regionale col provvedimento di approvazione del piano di intervento stesso.

Gli strumenti urbanistici attuativi devono essere volti alla razionalizzazione e al miglioramento della situazione ambientale e funzionale per gli insediamenti esistenti, o alla creazione di nuove strutture e attrezzature turistiche negli altri casi. In tali zone non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni residenziali, industriali, artigianali; per tali utilizzazioni sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione o ristrutturazione delle strutture esistenti.

Sono invece ammessi nuovi insediamenti e l'ampliamento di quelli esistenti, purchè si armonizzino con l'ambiente e siano conformi alle previsioni dello strumento urbanistico generale, attuati da soggetti pubblici o da privati convenzionati con il Comune interessato e destinati:

— al potenziamento delle aziende ricettive alberghiere, dei villaggi turistici e dei campeggi esistenti;

— alla creazione di attrezzature ricettive alberghiere e per il turismo sociale;

— alla realizzazione di attrezzature per collezioni, esposizioni, dibattiti e conferenze;

— alla realizzazione di impianti tecnologici finalizzati al miglior funzionamento degli insediamenti esistenti o previsti;

— alla realizzazione di attrezzature sportive e per il tempo libero;

— alla realizzazione di servizi connessi alla fruizione del sistema, quali parcheggi, aree di sosta attrezzate, attrezzature di ristoro e di commercializzazione di prodotti tipici, centro informazioni, pronto soccorso e centro antiofidico, posto telefonico pubblico, servizi di vigilanza e di intervento in caso di incendio;

— alla realizzazione di strutture per l'agriturismo;

— alla realizzazione di strutture per il potenziamento dell'attività agricolo-produttiva.

In attesa dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo in ciascuna delle aree destinate a attrezzature e impianti, si applicano le disposizioni relative alle trasformazioni del territorio e alla attività edificatoria previste per le zone di interesse naturalistico-ambientale.

Sono individuate le zone per attrezzature e impianti di cui alla seguente tabella:

n°	AREA PROTETTA	DENOMINAZIONE ZAI	COMUNE
1	PUNTA MANARA - PUNTA MONEGLIA	Camping Smeraldo	Moneglia
2	MONTE SERRO - PUNTA MESCO	Camping Framura Camping Nido del Gabbiano Valle Deiva Pini di Framura La Francesca	Framura Framura Framura Framura Bonassola
3	CINQUE TERRE	Guvano Vernazzola Telegrafo Punta Secca Terizzo Punta Scuola Pozzale Ziguella Palmaria	Vernazza Vernazza Riomaggiore Portovenere Portovenere Portovenere Portovenere Portovenere Portovenere
4	MONTE MARCELLO	Oratorio Carmelitane Scalze Monte Marcello Monte Canarbino	Ameglia Ameglia Ameglia Arcola

b) Per quanto attiene le attività connesse alla fruizione turistico-escursionistica del territorio, si applicano, oltre alle norme generali di comportamento, e per quanto compatibili con le attività ammesse nelle zone destinate ad attrezzature e impianti ai sensi delle presenti norme, le disposizioni previste alla lettera b) dell'articolo 2 relativo alle zone di interesse naturalistico-ambientale.

c) Per quanto attiene le attività agro-silvo-pastorali, esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono attualmente praticate e possono essere estese ad aree utilizzate in passato e in abbandono alla data di entrata in vigore delle presenti norme, nel rispetto della normativa vigente in materia e tenuto conto delle previsioni dei piani di sviluppo agricolo delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, nonchè degli indirizzi formulati dai Comitati di coordinamento.

(3077)

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1985, n. **13**.

Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1985.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 13 del 27 marzo 1985)*

(Omissis).

(3078)

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1985, n. 14.

Interventi straordinari e urgenti a favore degli agricoltori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1985.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 del 3 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

In anticipazione ed eventualmente ad integrazione delle provvidenze statali di cui alla legge 15 ottobre 1981 n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione interviene con uno stanziamento complessivo di lire 20.000.000.000 a favore delle aziende agricole singole o associate colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1985, attuando gli interventi di cui ai successivi articoli al fine di favorirne la tempestiva ripresa, con priorità per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6 ottobre 1977 n. 41, singoli o associati.

Articolo 2

(Contributi di pronto intervento)

Ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli a titolo principale conduttori di aziende danneggiate è assegnato, ai sensi della legge n. 590/81 e successive modificazioni ed integrazioni, un contributo « una tantum » di pronto intervento, a parziale copertura delle perdite relative alle anticipazioni colturali, secondo i seguenti parametri:

— colture orticole:
fino a lire 3.000.000 per ettaro danneggiato e fino all'importo massimo di lire 4.000.000;

— colture floricole, agrumicole, vivaistiche:
fino a lire 8.000.000 per ettaro danneggiato e fino all'importo massimo di lire 16.000.000;

— colture olivicole:
fino a lire 1.000.000 per ettaro danneggiato e fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

Il contributo viene concesso in proporzione al danno accertato tenendo conto della superficie investita e della percentuale di prodotto perduto, e con priorità alle aziende che abbiano subito un danno alle colture in atto superiore al 20 per cento.

Al fine di consentire un parziale recupero delle spese sostenute: per far fronte agli oneri necessari ad attenuare i danni ai prodotti nonchè per l'immediato avvio della ripresa produttiva aziendale;

per l'immediato ripristino delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico e delle strade interpoderali;

per l'urgente raccolta, ricovero, cura e alimentazione del bestiame ed acquisto di mangimi e lettimi,

viene concesso un contributo pari al 50 per cento di dette spese documentate, fino al limite massimo di lire 1.000.000.

Lo stanziamento complessivo destinato alla concessione dei contributi di cui al presente articolo è di lire 7.500.000.000.

Le domande di contributo devono essere presentate agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi da concedere superi lo stanziamento di cui al comma precedente si procederà ad una riduzione proporzionale dei singoli contributi.

Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura provvedono all'istruttoria, alla concessione ed alla liquidazione dei contributi.

Articolo 3

(Prestiti)

Al fine di consentire la ricostituzione dei capitali di conduzione nonchè la provvista dei capitali di esercizio vengono concessi alle aziende agricole danneggiate prestiti ad ammortamento quinquennale nei limiti e con le modalità previsti rispettivamente alle lett. b) e c) dell'articolo 1 secondo comma della legge 15 ottobre 1981 n. 590 e con le agevolazioni sul tasso di interesse previsto dal d.P.C.M. 2 aprile 1982.

La Regione anticipa per un ammontare complessivo di lire 7.500.000.000 la prima annualità dell'integrazione degli interessi dovuti su tali prestiti.

I fondi messi a disposizione dallo Stato ai sensi della legge n. 590/81 sono utilizzati per il rimborso alla Regione dell'anticipazione di cui al comma precedente e per far fronte alle successive annualità.

I prestiti agevolati sono concessi previo accertamento del danno subito da parte del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura che deve rilasciare apposita dichiarazione.

Le domande di prestito devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4

(Contributi per le strutture)

La Regione anticipa, in misura proporzionale allo stanziamento di cui all'ultimo comma del presente articolo, i contributi in conto capitale che lo Stato eroga ai sensi della lett. d) dell'articolo 1 secondo comma della legge n. 590/81 per la ricostruzione o il ripristino delle strutture fondiarie aziendali nei limiti massimi consentiti da tali disposizioni.

Le relative domande devono essere presentate entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti, i quali provvedono all'istiuttoria, alla concessione ed alla liquidazione del contributo.

La somma stanziata per l'intervento precitato è di lire 4.650.000.000.

Articolo 5

(Contributi alle Cooperative)

Alle Cooperative fra agricoltori aventi ad oggetto la raccolta, il trasporto, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli che, in dipendenza delle avversità atmosferiche del gennaio 1985, abbiano subito nel primo trimestre 1985 una documentata riduzione dei conferimenti non inferiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, viene concesso un contributo in conto capitale pari a lire 500.000 per ogni punto percentuale di riduzione oltre il limite precitato, fino all'importo massimo di lire 20.000.000, finalizzato alle spese di gestione degli impianti ed alle spese di personale.

La somma stanziata per l'intervento precitato è di lire 300.000.000.

Qualora l'ammontare complessivo dei contributi da concedere superi lo stanziamento di cui al comma precedente si procederà ad una riduzione proporzionale dei singoli contributi.

Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura provvedono alla istruttoria, alla concessione ed alla liquidazione dei contributi.

Le domande di contributo devono essere presentate al competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 6

(Istruttoria delle pratiche)

Per lo svolgimento delle istruttorie relative alla concessione delle provvidenze di cui alla presente legge, la Regione si avvale della collaborazione dei Comuni, delle Comunità montane, dei Consorzi dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, delle Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative nonchè, in caso di assoluta e accertata necessità, di professionisti con i quali saranno eventualmente stipulati contratti d'opera professionale di durata limitata a tre mesi, non rinnovabili e non prorogabili.

Articolo 7

(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 20.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9010 « Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 ed istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:

— 7460 « Contributi "una tantum" di pronto intervento alle aziende agricole a parziale copertura delle spese sostenute e dei danni subiti dalle coltivazioni e produzioni a causa delle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1985 » con lo stanziamento di lire 7.500.000.000 in termini di competenza e di cassa;

— 7465 « Contributi in conto interessi per la contrazione di prestiti ad ammortamento quinquennale, concessi alle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1985 per la ricostituzione dei capitali di conduzione nonchè per la provvista dei capitali di esercizio » con lo stanziamento di lire 7.500.000.000 in termini di competenza e di cassa;

— 7470 « Contributi in conto capitale "una tantum" alle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1985 per la ricostruzione e il ripristino delle strutture fondiarie aziendali » con lo stanziamento di lire 4.650.000.000 in termini di competenza e di cassa;

— 7475 « Contributi in conto capitale "una tantum" alle cooperative tra agricoltori per la raccolta, il trasporto, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli, danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1985 » con lo stanziamento di lire 300.000.000 in termini di competenza e di cassa;

— 7480 « Spese per contratti d'opera professionale di durata limitata a tre mesi, non rinnovabili e non prorogabili, stipulati con professionisti per l'istruttoria delle pratiche relative alle provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1985 » con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa.

I fondi che lo Stato attribuirà alla Regione Liguria per far fronte ai danni subiti dalle aziende agricole a causa delle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1985 saranno acquisiti al bilancio regionale nei limiti in cui le provvidenze disposte ai sensi della presente legge costituiscono anticipazione degli interventi statali.

Per l'introito dei fondi di cui al precedente comma è istituto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1985 il capitolo 2575 « Recupero dei fondi anticipati per far fronte ai danni subiti dalle aziende agricole a causa delle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1985 ».

Articolo 8

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 26 marzo 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1985, n. **15.**

Modifica alla legge regionale 5 marzo 1984, n. 13.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 del 3 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

L'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 è sostituito dal seguente:

« **(Indennità per i componenti delle commissioni giudicatrici di concorso)**

Ai componenti delle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 ottobre 1979 n. 34 « Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della Regione Liguria » è corrisposta una indennità di lire 200.000 se il numero dei candidati ammessi non è superiore a cinquanta.

L'indennità è aumentata di lire 50.000 per ogni gruppo di venti candidati e frazione di esso in più; detta indennità non può essere comunque superiore a lire 500.000 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 26 marzo 1985

MAGNANI

(3079)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651175/4) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.